

29 Maggio 1923, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

In deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, quarto e quinto comma, il decreto di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni può stabilire che questo duri in carica per un tempo inferiore ai quattro anni.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica